

N. R.G. 2020/14505



**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**TRIBUNALE ORDINARIO di BARI**

Quarta Civile

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Pasquale Spagnoletti  
ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

Nella causa civile iscritta al n. r.g. 2020/14505 promossa da:

[REDAZIONE]

ATTORE

contro

[REDAZIONE]

CONVENUTO

**CONCLUSIONI**

Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.

**Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione**

Si procede alla redazione del presente provvedimento senza la parte sullo svolgimento del processo, ai sensi dell'art. 132, n. 4 c. p. c..

L'eccezione sulla notifica della cessione del credito, sulla base dell'affermazione che la notifica non sia avvenuta, circostanza non incontrovertibile sulla scorta della documentazione depositata agli atti, non può valere ad escludere o inficiare la pretesa del creditore cessionario, anche quando fosse provata la mancata notifica. Essendo il



debitore ceduto soggetto estraneo rispetto al contratto di cessione, anche se parte del rapporto giuridico, il trasferimento del credito comporta la perdita del diritto da parte del cedente rispetto al debitore ceduto, senza che occorra il suo consenso. Infatti, per il ceduto non assume rilievo giuridico la persona del creditore, dovendo, comunque, effettuare l'adempimento. Il debitore resta obbligato esclusivamente nei confronti del cessionario, unico legittimato a pretendere il pagamento, essendo la notifica della cessione necessaria solo al fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento fatto al cedente. Per cui la notificazione, la cessione o la conoscenza sono requisiti di efficacia della cessione ai sensi dell'art. 1264 c.c. solo nel senso che rimuovono il limite della tutela del debitore in buona fede (Cass.: n. 15964 del 2011, n. 22280 del 2010, n. 13954 del 2006, n. 2511 del 1976, n. 2243 del 1977, n. 4432 del 1977, n. 3959 del 1977). In ogni caso la notifica della cessione del credito è atto a forma libera, potendo realizzare il fine di rendere il debitore consapevole dell'avvenuta cessione, aliunde, in qualsiasi modo e anche attraverso la notifica del ricorso per decreto ingiuntivo o la comunicazione, come nel caso che ci occupa, operata nel corso del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo (Cass: n. 1770 del 2014).

In riferimento all'eccezione relativa alla nullità, sotto il profilo della forma, del contratto di credito posto a fondamento della domanda di parte attrice, nullità c.d. di protezione, poiché la forma dei contratti di credito, in forza dell'art. 117 del TUB, è richiesta per la tutela del contraente debole. Non si ritiene che i contratti di credito in discussione, possano meritare alcuna censura di nullità sotto l'aspetto formale. Per quel che riguarda la comunicazione della decadenza dal beneficio del termine di cui all'art. 1186 c.c., l'eccezione non può essere accolta, in quanto tale comunicazione costituisce una semplice facoltà del creditore, non rappresenta un obbligo. Per cui la sua mancanza non produce alcuna conseguenza di tipo sanzionatorio nei confronti del creditore. Peraltro, la stessa comunicazione può essere validamente compiuta anche tramite la notifica del Decreto Ingiuntivo, che implicitamente presuppone la decadenza di cui all'art. 1186 cod. civ., anche quando il debito non sia ancora scaduto (Cass. n. 6984 del 2003, Cass. 5371 del 1989).



Per ottenere la soddisfazione del proprio credito il creditore opposto ha agito con ricorso per decreto ingiuntivo, provvedimento concesso inaudita altera parte a contraddittorio eventuale e differito, qualora sia opposto dal debitore ingiunto. L'opposizione a decreto ingiuntivo, infatti, determina la nascita di un normale procedimento di cognizione. Nella quale fase, successiva al procedimento monitorio, il ricorrente ex art. 633 e ss. c. p. c., convenuto in senso formale assume la qualità di attore in senso sostanziale, con conseguente applicazione delle normali regole sulla ripartizione dell'onere della prova (Cass.: n. [9579](#) del 2000 , n. [2765](#) del 1992). Pertanto, non si realizza affatto l'inversione nella posizione delle parti, essendo il ricorrente onerato a fornire la prova del diritto di credito per la soddisfazione del quale ha agito nella fase a cognizione sommaria. Ciò comporta che la valutazione delle prove si debba basare non più e non solo sulle condizioni dettate dalla legge per l'emanazione del decreto ingiuntivo, ma sull'esistenza della pretesa creditoria, riguardata nel suo complesso (Cass. n. 9927 del 2004). Nel caso in questione l'opponente non ha mosso alcun rilievo sulla consistenza del saldo debitore riportato dagli estratti conto prodotti in giudizio per entrambi i contratti di finanziamento, per cui è stato azionato il decreto ingiuntivo (Cass.: S.U. n. 6707/1994; n. 2751 del 2002, n. 12233 del 2003, n. 11749 del 2006). Il ricorrente assolve al proprio onere probatorio, dimostrando il diritto di credito vantato nei confronti del debitore nel suo preciso ammontare con la produzione dell'estratto conto e del piano di ammortamento. Nello stesso appaiono registrate tutte le movimentazioni e l'ultimo saldo, così come a seguito delle stesse si è determinato. Secondo la prevalente giurisprudenza di legittimità anche quando il creditore non abbia comunicato al debitore il conto prima del giudizio in via stragiudiziale, la successiva produzione dello stesso nel corso del processo, rappresentando una forma di trasmissione, determina per il debitore il necessario svolgimento di specifiche contestazioni sulla validità delle annotazioni riportate nel conto. Nel caso che ci occupa, l'opponente non ha contestato alcuna voce dell'estratto conto prodotto, su cui si fonda la pretesa del creditore opposto. Per cui la mancata contestazione, in base ai principi sull'onere della prova, esonera colui che ha allegato il fatto dall'onere di



provarlo, in quanto questo assume il valore di fatto incontrovertito. (Cass. S.U. n. 12065 del 2014, n. 1045 del 2015). Né possono valere, invece, contestazioni di carattere generico, come quelle operate dal debitore, né la generica affermazione di nulla dovere o quella sulla vessatorietà delle clausole dei due contratti, circostanza che appare non dimostrata. A tale proposito dall'esame della documentazione risulta che in giudizio oltre al saldaconto di cui all'art. 50 del TUB è stato prodotto l'estratto conto, il quale si riferisce a quella parte dell'obbligazione relativa al credito al consumo, per cui è stato azionato il procedimento monitorio (Cass.: S.U. n. 6707/1994; Cass: n. 2751 del 2002, n. 12233 del 2003, n. 11749 del 2006).

**Restano assorbite o non rilevanti o contraddette da quanto risultante dagli atti prodotti in giudizio le ulteriori eccezioni di merito e preliminari.**

La regolazione delle spese si effettua in applicazione del principio di soccombenza, che si liquidano come in dispositivo secondo i parametri indicati dalla normativa di riferimento.

### **P.Q.M.**

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

- 1) Rigetta l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo di cui agli atti del procedimento, che conferma integralmente;
- 2) Condanna gli oppositori verso l'opposta al pagamento delle spese di giudizio, che si liquidano complessivamente in € 2.097.00 oltre rimborso spese generali ed Iva e Cap come per legge;
- 3) Dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.

Bari, 20/06/2023

Il Giudice Unico  
dott. Pasquale Spagnoletti

